

ACCORDO QUADRO

P.A. 516/ACU/2023

CIG: A003BD941C

INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	5
ARTICOLO 4 – ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	7
ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI	7
ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO – PROROGA TECNICA	9
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PAGAMENTO	9
ARTICOLO 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE.....	10
ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA.....	10
ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO.....	10
ARTICOLO 11 - VERIFICA CONFORMITÀ.....	10
ARTICOLO 12 – PENALI	11
ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO.....	12
ARTICOLO 14 – RECESSO.....	13
ARTICOLO 15 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	13
ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO	13
ARTICOLO 17 – CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO....	13
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUL LAVORO.....	14
ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO	14
ARTICOLO 21 – SPESE DI STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO	14
ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ.....	14
ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE.....	17
ARTICOLO 24 – PRIVACY	17
ARTICOLO 25 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO.....	17
ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI	17

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli SpA (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Domenico Ruggiero - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o ASIA)

E

Ecoce S.r.l. (codice fiscale 07229741215, partita IVA 07229741215) con sede legale in Giugliano in Campania (NA) Via Nuova Sant'Antonio 27/3, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Immacolata Cecere nata a Villaricca (NA) il 24/05/1984, Codice Fiscale CCRMCL84E64G309U - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che A.S.I.A. Napoli SpA (di seguito anche solo ASIA) è una società interamente partecipata dal Comune di Napoli per conto del quale gestisce, in regime di *in house providing*, il servizio di igiene urbana su tutto il territorio cittadino, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019 a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D. Lgs. 175/2006, le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici;
- 3) che ASIA per garantire l'efficienza delle proprie sedi aziendali, dove sono ricoverati gli automezzi e le attrezzature ed è dislocato il proprio personale, ha necessità di svolgere attività di costante manutenzione;
- 4) che l'atto di programmazione degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022 – 2023 e lavori triennio 2022 – 2024 e ss.mm.ii annovera tra i servizi da affidare anche quello di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento delle acque reflue presso sedi e impianti aziendali, trasporto ad impianto e trattamento (inteso come recupero e smaltimento) dei rifiuti generati dalla predetta attività - CUI S07494740637202200;
- 5) che ASIA, con decisione a contrarre dell'Amministratore Unico n. 125 del 7 agosto 2023 ha disposto di indire, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice), la procedura aperta n. 516/ACU/2023 finalizzata all'affidamento, per un periodo di 24 mesi, del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi e impianti aziendali, trasporto ad impianto e trattamento (inteso come recupero e smaltimento) dei rifiuti provenienti dalla predetta attività, mediante stipula di un accordo quadro da concludersi con un unico operatore ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice;
- 6) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, ASIA - con bando pubblicato sulla GUUE il 14 agosto 2023, GU/S S155 494642-2023-IT - ha indetto la procedura aperta telematica n. 516/ACU/2023 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice;
- 7) che all'esito delle operazioni di gara il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della società Ecoce Srl (C.F. e P. IVA 07229741215), con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via Nuova Sant'Antonio, 27/3;
- 8) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo al concorrente dei requisiti previsti dalla *lex* di gara;
- 9) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico n. 001/24 del 5 gennaio 2024, ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta n. 516/ACU/2023 in favore della

società Ecoce Srl (C.F. e P. Iva 07229741215), con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via Nuova Sant'Antonio, 27/3;

- 10) che l'Appaltatore, ha offerto un ribasso unico percentuale del 30,13% sul prezzo unitario dei singoli servizi/interventi posti a base di gara al netto dei costi per la manodopera e degli oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso;
- 11) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verificato della documentazione a comprova dei requisiti di esecuzione ai sensi dell'art. 113 del Codice;
- 12) che l'Appaltatore, ha prodotto la garanzia definitiva e la documentazione attestante il possesso di copertura assicurativa RCT/RCO;
- 13) che l'Appaltatore ha, altresì, prodotto tutta la documentazione richiesta per la stipula del presente Accordo quadro;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, nonché la documentazione di seguito elencata:

- a) il Capitolato Speciale di Appalto;
- b) l'Offerta economica dell'Appaltatore;
- c) il DUVRI e Nota Informativa;

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- per **Appaltatore** si intende la società Ecoce Srl, (C.F. e P. Iva 07229741215);
- per **Stazione Appaltante** si intende A.S.I.A. Napoli SpA, come in epigrafe identificato;
- per **Accordo quadro** si intende il presente Accordo quadro concluso tra la Stazione Appaltante, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso;
- per **Capitolato Speciale di Appalto**: si intende il Capitolato Speciale di Appalto;
- per **Offerta Economica** si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il dott. Vincenzo Di Pastena
- per **Responsabile Unico del Progetto** si intende il Direttore Affari Generali di ASIA Napoli S.p.A. Carlo Lupoli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna l'esecuzione del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedie impianti aziendali, trasporto ad impianto e trattamento (inteso come recupero e smaltimento) dei rifiuti generati dalla predetta attività. Rientrano nel presente Accordo quadro le prestazioni descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

2.2 La Stazione Appaltante svolge, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs. 152/2006 un servizio di pubblica utilità di cui deve essere garantita la continuità. In ragione di tale circostanza il servizio oggetto del presente Accordo quadro, nella sua globalità, costituisce servizio essenziale e obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. L'Appaltatore in nessun caso potrà, quindi, sospendere o interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

2.3 La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'effettuazione di tutti i servizi previsti, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti servizi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio oggetto del presente Accordo quadro a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle modalità di svolgimento stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente richiamati nel presente Accordo quadro anche laddove non materialmente trascritti. L'Appaltatore si obbliga a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito del servizio appaltato comunicando, anticipatamente e tempestivamente, ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente accordo quadro. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi che trovino causa od occasione nelle prestazioni contrattuali.

3.3 **L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- a) a predisporre al termine di ogni intervento:
 - rapporto o bolla di lavoro, da consegnare immediatamente in copia al Referente o all'operatore della Stazione Appaltante indicato come preposto, nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi dell'automezzo impiegato, l'unità locale in cui è avvenuto l'intervento, la descrizione dell'intervento, l'orario di inizio e di fine intervento. Tale documento dovrà essere controfirmato e timbrato dal preposto della Stazione Appaltante;
 - formulario di identificazione dei liquami e sedimenti da avviare a smaltimento, che sarà compilato dall'Appaltatore sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e consegnato al referente o all'operatore della Stazione Appaltante indicato come preposto;
- b) a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 3 giorni dalla data di ciascun intervento, un report fotografico dei luoghi interessati dall'intervento, immediatamente prima e dopo l'esecuzione dello stesso;
- c) a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto, con cadenza mensile, una tabella riepilogativa su formato Excel di tutti gli interventi;
- d) a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 7 giorni dalla data di ciascun intervento una copia su CD dell'indagine effettuata mediante video-ispezione dei luoghi oggetto dell'intervento;
- e) ad eseguire i servizi affidati osservando le tempistiche definite dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Speciale di Appalto;
- f) ad osservare nell'esecuzione dei predetti servizi tutte le norme di legge e tutte le disposizioni vigenti ed applicabili in ragione della tipologia del servizio;
- g) ad assolvere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento dell'accordo quadro;
- h) ad eseguire i servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
- i) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal Responsabile Unico del Progetto con appositi ordini di servizio;
- j) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- k) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- l) a garantire il possesso continuativo per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;

- m) a designare quale referente dell'esecuzione del servizio il sig. Carleo Antimo e-mail: commerciale@ecoce.it, info@ecoce.it - cell. 339 86 02 765, tramite cui la Stazione Appaltante comunicherà con l'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto;
- n) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo agli artt. 94 e 95 del Codice, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- o) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigenza del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.

Obblighi dell'appaltatore in materia di personale:

1. ad adempiere a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
2. ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato (codice alfanumerico K531);
3. ad utilizzare personale con un'età non inferiore a 18 anni, che non abbia riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso per reati incidenti sull'attitudine professionale, come da combinato disposto degli articoli 4, comma 5, e 68, comma 3, del CCNL-Utilitalia settore ambiente e CCNL Confservizi dirigenti ed altri CCNL applicati da ASIA Napoli S.p.A., nonché con idoneità psico-fisica in relazione alla mansione propria della qualifica di assunzione;
4. ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei dipendenti e dei terzi, nonché danni a beni pubblici e privati;
5. a munire il personale impiegato di divise da lavoro con contrassegno della impresa e di tesserino di riconoscimento;
6. ad allestire un'area di lavoro adeguata alla tipologia di intervento da eseguire, con idonei macchinari e attrezzature volte a garantire la sicurezza del personale e di eventuali terzi;
7. a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003;
8. ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, deve provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata la Stazione Appaltante. L'Appaltatore nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
9. a rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione del servizio oggetto di appalto ottemperando alle norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue s.m.i.. L'Appaltatore dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o con esperienza maturata in servizi analoghi. Sono sempre a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze connesse alla gestione delle attrezzature utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causate dalla gestione del servizio;
10. ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei dipendenti e dei terzi, nonché danni a beni pubblici e privati;

3.4 L'Appaltatore si obbliga, altresì, a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con i subcontraenti, subfornitori, etc. apposite clausole che prevedano: a) l'osservanza agli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale; b) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

ARTICOLO 4 – ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

4.1 Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Codice. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'appalto, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

4.2 Attività di Controllo

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e stabilisce la periodicità con la quale il Direttore dell'esecuzione del Contratto è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione dell'Accordo quadro. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4.3 Il Direttore dell'esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile Unico del Progetto. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

4.4 Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo quadro, il Direttore dell'esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dall'art. 114 del Codice e dall'allegato II.14 al Codice.

4.5 Il Direttore dell'esecuzione del Contratto può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono: Vincenzo Di Pastena, tel. 3485916768, e-mail: vincenzo.dipastena@asianapoli.it.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

5.1 L'importo complessivo dell'accordo quadro stimato, per la durata di 24 mesi, è pari ad Euro 300.000,00, oltre IVA, di cui Euro 296.875,00, oltre IVA, per le prestazioni contrattuali da svolgersi, comprensivi di Euro 116.566,08 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso e Euro 3.125,00, oltre IVA, per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il presente Accordo quadro viene stipulato a misura in quanto il corrispettivo contrattuale è rappresentato dal prodotto dei prezzi unitari di ciascun intervento/servizio per il numero delle prestazioni eseguite nell'arco di ogni mese di durata dell'appalto.

Trattandosi di un accordo quadro a misura detto importo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettive delle prestazioni eseguite nell'arco dei 24 mesi.

L'importo complessivo del presente accordo quadro rappresenta il *plafond* di spesa a disposizione della Stazione Appaltante, pertanto lo stesso deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna da parte dell'Appaltatore.

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi in conformità a quanto previsto nella specifica tecnica.

5.2 Prezzi unitari

La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore, per la durata del presente Accordo quadro, i prezzi unitari di ciascun intervento/servizio riportati nella tabella sottostante, tutti al netto del ribasso del 30,13% offerto in gara per la sola parte ribassabile:

Tipologia Attività	Unità di Misura	Prezzo Unitario di Aggiudicazione Ribassato del 30,13 % (A)	Costo della Manodopera (B)	Costo della Sicurezza (C)	Prezzo Unitario per intervento (A+B+C)
Intervento programmato di pulizia	Intervento	€ 61,56	€ 161,10	€ 0,80	€ 223,46
per ogni ora successiva alla terza		€ 17,82	€ 53,70	€ 0,80	€ 72,32
Video ispezione condotte fognarie		€ 200,85	€ 161,10	€ 1,44	€ 363,39
per ogni ora successiva alla terza		€ 31,34	€ 53,70	€ 1,44	€ 86,48
Trattamento EER 16.10.02	Tonnellata	€ 37,05	€ 1,81	€ 0,18	€ 39,04
Trattamento EER 16.03.03*		€ 440,08	€ 18,08	€ 2,07	€ 460,23
Trattamento EER 16.03.04		€ 209,59	€ 9,04	€ 0,99	€ 219,62
Trattamento EER 16.03.06		€ 209,59	€ 9,04	€ 0,99	€ 219,62
Trattamento EER 20.03.04		€ 36,74	€ 7,23	€ 0,19	€ 44,16
Trattamento EER 20.03.06		€ 213,38	€ 3,62	€ 0,99	€ 217,99
Trattamento EER 19.09.04		€ 300,78	€ 18,08	€ 1,44	€ 320,30
Trattamento EER 19.08.02		€ 84,87	€ 18,08	€ 0,45	€ 103,40

5.3 Qualora nel corso di esecuzione del presente accordo quadro si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento,

dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b, si utilizza la variazione, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente all'istanza, calcolata mediante l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), elaborato dall'I.STAT.

5.4 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la compiuta esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO – PROROGA TECNICA

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi a partire dal 1 febbraio 2024, data del verbale di avvio delle prestazioni in via d'urgenza. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora sia esaurito il relativo importo massimo di spesa, determinato in Euro 300.000,00, oltre IVA, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

6.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, la durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione, essendo stata prevista nel bando e nei documenti di gara l'opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione dei servizi appaltati agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 7 –TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 31, comma 2 lett. m) dell'All. II.14 al Codice, adotta lo stato di avanzamento dei servizi (di seguito anche SAS), con il quale riepiloga i servizi espletati nel mese precedente dall'Appaltatore indicando l'importo da liquidare.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto trasmette con cadenza mensile il SAS al Responsabile Unico del Progetto il quale, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, rilascia il Certificato di Avvenuta Prestazione.

7.3 Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, invierà il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procederà al pagamento nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'adozione di ogni certificato di pagamento.

7.4 L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Le fatture devono essere intestate ad A.S.I.A. Napoli S.p.a. Via Ponte dei Francesi, 37/D 80146 Napoli P. IVA 07494740637 e devono pervenire in modalità elettronica. Il "codice destinatario" da utilizzare al fine dell'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Le fatture emesse dall'Appaltatore in relazione al presente Accordo quadro soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 e devono riportare gli estremi della banca, del relativo codice IBAN e il CIG della gara, obbligatori ai fini del pagamento.

7.5 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL, del D.U.R.F., ove ne ricorrano i presupposti normativi, e alle verifiche ex art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7.6 I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

7.7 Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

8.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

8.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA

9.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a Euro 60.390,00.

La polizza n. 2055014 è stata rilasciata da REVO Insurance S.p.A. in data 10 gennaio 2024.

9.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del presente Accordo quadro.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del presente Accordo quadro disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

9.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente Accordo quadro.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO

10.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.

ARTICOLO 11 - VERIFICA CONFORMITÀ

11.1 La Stazione Appaltante esegue la verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del Codice, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

11.2 Le operazioni di verifica di conformità devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione appositamente nominata e dal medesimo Appaltatore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi del presente Accordo quadro e dell'eventuale ordine emesso (data, protocollo ecc), una sintetica descrizione delle operazioni espletate e l'attestazione di regolare esecuzione nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della fatturazione. Qualora dovessero emergere anomalie, l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a propria cura e spese dette anomalie fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali previste dall'art. 12 del presente Accordo quadro.

11.3 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali qualora la verifica di conformità dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga:

- a) qualora ne sussistano le condizioni, a provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dalla data di emissione del verbale;
- b) qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione appositamente nominata, i vizi e/o difetti non siano riparabili, ad eseguire *ex novo* la prestazione di specifico riferimento, a propria cura e spese, entro 30 giorni dalla data di emissione del verbale.

11.4 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione della verifica di conformità.

ARTICOLO 12 – PENALI

12.1 In caso di mancato rispetto delle modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto o di quelle successivamente concordate con la Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di applicare le seguenti penali secondo quanto stabilito dall'art. 126 del Codice:

- a. in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento programmato, disciplinato all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto (48 ore dalla richiesta di intervento):
 - una penale pari al 0,3‰ dell'importo del presente Accordo quadro per ogni ora di ritardo a partire dalla quarantanovesima e fino alla cinquantaquattresima ora;
 - una penale pari al 0,4‰ dell'importo del presente Accordo quadro per ogni ora di ritardo a partire dalla cinquantacinquesima ora e fino alla sessantesima ora;
- b. in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento urgente, disciplinato all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto (1 ora e 30 minuti dalla richiesta di intervento):
 - una penale pari al 0,3‰ dell'importo del presente Accordo quadro per ogni ora di ritardo a partire dalla seconda ora e fino alla quinta;
 - una penale pari al 0,4‰ dell'importo del presente Accordo quadro per ogni ora di ritardo a partire dalla sesta ora e fino alla ottava;

Ferma restando l'applicazione delle predette penali, superate le soglie di ritardo, ASIA si riserva di chiedere l'esecuzione dell'intervento in danno i cui costi saranno addebitati all'aggiudicataria e detratti dai corrispettivi.
- c. una penale pari al 1,00‰ dell'importo del presente Accordo quadro in caso di mancata esecuzione dell'intervento;
- d. una penale pari al 0,3‰ dell'importo del presente Accordo quadro in caso di mancata risposta telefonica al numero indicato per le emergenze e nel caso in cui ad essa non dovesse seguire la richiamata nell'arco di 30 minuti. Resta ferma l'applicazione delle penali previste per mancato intervento nei tempi previsti, come sopra descritto;
- e. una penale pari al 1,00‰ dell'importo del presente Accordo quadro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine pattuito per l'ultimazione della prestazione affidata;
- f. una penale variabile, a seconda della gravità delle circostanze rilevate, tra lo 0,3‰ e lo 1,00‰ dell'importo del presente accordo quadro per inadempienze diverse da quelle di cui ai punti da a) a e) e per la di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante.

12.2 In caso di arbitraria sospensione dell'esecuzione ad opera dell'Appaltatore la Stazione Appaltante potrà sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'Appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

12.3 Gli inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno tempestivamente contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve comunicare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si darà avvio all'applicazione delle penali sopra indicate.

12.4 La Stazione Appaltante irrogherà le penali mediante detrazione del relativo importo dalle spettanze dovute per le prestazioni svolte in maniera non conforme alle prescrizioni oggetto del presente Accordo quadro ovvero, a propria insindacabile scelta, mediante detrazione dell'importo delle penali sulle spettanze comunque dovute all'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni affidate, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

12.5 La Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del fornitore nel Casellario Informativo di cui all'art. 213 del Codice, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo singolarmente pari al 1,00‰ (uno/00

per mille) o cumulativamente superiore al 1,00% (uno/00 per cento) dell'importo del contratto.

12.6 Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del presente Accordo quadro. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione di cui all'art. 122 del Codice.

12.7 In ogni caso, l'applicazione della penale prevista nel presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero dalle inadempienze dell'Appaltatore.

12.8 Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi anche sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

13.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del presente Accordo quadro previste dall'art. 122 del Codice, la Stazione Appaltante disporrà la risoluzione anche nei seguenti casi:

- g. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice stesso;
- h. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;
- i. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j. in caso di applicazione di penali, ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto, di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del presente Accordo quadro;
- k. nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante che determinino l'applicazione di una penale di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del presente Accordo quadro;
- l. nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- m. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;

In questi casi, la risoluzione ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del presente Accordo quadro.

13.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo quadro anche nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto;
- d. qualora l'Appaltatore non abbia provveduto nel termine di 30 giorni assegnato dalla Stazione Appaltante alla ripetizione a propria cura e spese delle prestazioni risultate inidonee all'esito della verifica di conformità;
- e. nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, nei termini assegnati dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi innanzi indicati la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile Unico del Progetto ovvero non vi sia stata la risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del presente Accordo quadro.

13.3 In caso di risoluzione del presente Accordo quadro, per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 14 – RECESSO

14.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 123 del Codice.

ARTICOLO 15 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

15.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del presente Accordo Quadro. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle prestazioni affidate da svolgersi presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante.

15.2 L'Appaltatore ha prodotto la polizza RC Generale n. GZAST00143O - LB rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A. a copertura dei danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

15.3 L'Appaltatore ha altresì prodotto l'Appendice n. 2 - LB alla polizza, contenente vincolo in favore della Stazione Appaltante per l'intera durata del presente Accordo quadro. I massimali previsti per la garanzia a copertura non sono inferiori a Euro 1.500.000,00.

15.4 Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne tenuta indenne con rivalsa da tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del presente Accordo quadro e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Accordo quadro si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata ai sensi dell'art. 117 del Codice e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

15.5 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante anche da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

16.1 L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro per tutta la sua durata.

16.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo quadro, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

16.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detrando il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

ARTICOLO 17 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

17.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente Accordo quadro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che sussistano tutte le condizioni di cui all'allegato II.14 del Codice.

17.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Accordo quadro, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata

ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. È vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

17.3 È fatto divieto di cedere il presente contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica:

- il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: IT13K0306918512100000010457;
- il soggetto delegato ad operare sul conto corrente: Immacolata Cerere C.F. CCRMCL84E64G309U;

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

18.2 L'Accordo quadro si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Presente Accordo quadro.

19.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO

20.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, l'Appaltatore elegge domicilio in Giugliano in Campania (NA), Via Nuova Sant'Antonio, 25B, Tel. 0818952031, pec: ecoce@pec.it.

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo PEC entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

20.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 21 – SPESE DI STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

21.1 Son a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al presente Accordo quadro, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro se dovute, relativamente alla stipula del presente Accordo quadro.

ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ

22.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione

appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva

acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Clausola n. 12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile”.

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio”.

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo”.

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

22.2 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo quadro, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

22.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il presente Accordo quadro.

ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE

23.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente Accordo quadro, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 – PRIVACY

24.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 25 – I DOCUMENTI CHE COMPONGONO L'ACCORDO QUADRO

25.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al presente Accordo quadro i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Capitolato Speciale di Appalto;
- b) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore;
- c) DUVRI e Nota Informativa.

ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI

26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente Accordo quadro nel suo complesso.

26.2 Il presente Accordo quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

26.3 Con il presente Accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

26.4 Per quanto non previsto dal presente Accordo quadro e relativi allegati si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. n. 36/2023 e suoi allegati; Codice Civile e leggi collegate; la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"); il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell'Amministrazione digitale); il d.lgs. n. 81/2008.

26.5 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo quadro e nei documenti sopraindicati vale l'interpretazione più favorevole per la

puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

A.S.I.A. Napoli SpA

L'Appaltatore